



Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile

N. R.G. 22/2026

Il Giudice Giulia Vespucci,

all'esito dell'udienza del giorno 11 febbraio 2026;

vista la documentazione, come da deposito autorizzato in udienza, prodotta dalla ricorrente in data 13 febbraio 2026 e messa in visione in data 16 febbraio 2026;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. *Parte_I* in qualità di socia accomandante della Società Agricola Canonica a Cerreto S.A.S. di Marco Lorenzi & C., ha domandato in via cautelare, anche *inaudita altera parte*, la revoca del socio accomandatario, nonché figlio della ricorrente, Marco Lorenzi, o, quantomeno, la sospensione dei poteri di straordinaria amministrazione di quest'ultimo “*ivi compresi i poteri di cedere a terzi l'immobile o l'azienda o rami di essa e di effettuare operazioni di valore superiore ad euro 10.000,00 o quella ritenuta di giustizia, disponendo, ove occorrer possa, l'iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese*”.
- Ha domandato, inoltre, autorizzarsi, in via di urgenza, la nomina di un amministratore provvisorio per l'ordinaria amministrazione o, in alternativa, disporsi la convocazione dell'assemblea per la nomina ex art. 2323 c.c..
- A sostegno della domanda svolta, ha allegato una serie di atti di *mala gestio* compiuti dal socio accomandatario nel corso degli anni e, in particolare: i) l'utilizzo delle casse sociali da parte del resistente per il pagamento di debiti personali; ii) l'auto attribuzione di un compenso mensile di euro 1.700,00 a partire da novembre 2022, senza autorizzazione della compagine societaria; iii) il rifiuto persistente di consegnare la documentazione contabile e bancaria della società alla socia accomandante (nello specifico, gli estratti conto relativi all'anno 2023 del conto corrente acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché gli estratti conto relativi ad un rapporto di conto corrente acceso presso Crédit Agricole, di cui la ricorrente avrebbe appreso l'esistenza solo nell'agosto del 2025); iv) l'imminente cessione dell'azienda sociale da parte del resistente senza il consenso della ricorrente e, anzi, a fronte della manifesta opposizione della stessa, in dispregio dell'art. 2252 c.c. e dell'art. 12 dello

statuto (doc. 2 ricorrente), atteso che la vendita dell'azienda agricola comporterebbe una modifica dell'oggetto sociale e quindi dell'atto costitutivo.

In relazione al *periculum in mora*, ha dedotto che la vendita del complesso immobiliare costituirebbe una dispersione di un bene aziendale infungibile, trattandosi dell'unico asset della società. Ha, inoltre, specificato di essere venuta a conoscenza del rischio dell'imminente cessione solo in data 11 dicembre 2025, in quanto contattata dal proprio fornitore di gas, il quale le aveva riferito di essere stato invitato dalla società Canonica a Cerreto s.a.s. alla rimozione del deposito di gas, entro il 15 gennaio 2026, “*dovendo liberare lo spazio da esso occupato in previsione della vendita dell'azienda*” (doc. 33 ricorrente). Ha, poi, dedotto, il pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti da parte del socio accomandatario.

Si è costituito in giudizio Marco Lorenzi, il quale ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata sia sotto il profilo del *fumus* che sotto il profilo del *periculum in mora*.

All'udienza dell'11 febbraio 2026 parte ricorrente ha esibito ulteriore documentazione attestante l'intenzione del socio accomandatario di cedere l'immobile societario, chiedendo l'autorizzazione alla sua produzione; parte resistente si è opposta alla produzione, ma non ha chiesto un termine per esame; la ricorrente ha poi rinunciato alle proprie istanze istruttorie ed entrambe le parti hanno chiesto la decisione del ricorso.

Il Giudice, autorizzata la produzione documentale, ha riservato la decisione all'esito del deposito telematico della documentazione.

2. Ciò premesso, va, in primo luogo, confermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia cautelare, ancorché sia pendente avanti ad arbitri la corrispondente causa di merito. Infatti, l'art. 13 dello statuto societario non attribuisce agli arbitri il potere di concedere misure cautelari né sono prodotti convenzioni o atti scritti anteriori all'instaurazione del giudizio arbitrale attributive di tale potere. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 818 c.p.c., il procedimento cautelare risulta correttamente instaurato avanti al Tribunale di Siena.
3. In punto di *fumus boni iuris* dell'azione cautelare esercitata, occorre rammentare che l'art. 2259 comma 3 c.c. dispone che la revoca dell'amministratore per giusta causa “*può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio*” e la giurisprudenza ha da tempo precisato che: i) la revoca per giusta causa dell'amministratore di società di persone non incide sulla qualità di socio dello stesso (cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 15197/2001 e T. Milano, 9.11.2015) e che ii) tale provvedimento può essere richiesto e disposto anche in via di urgenza ex art. 700 c.p.c., attesi, da un lato, la compatibilità della tutela con la futura decisione di merito e, dall'altro, la residualità della misura, non essendo applicabile alle società personali lo speciale provvedimento ex art. 2409 c.c. (T. Biella 8.1.2001; T. Cassino 28.10.2000; T. Napoli 14.3.1996).

Quanto alle condotte suscettibili di integrare la “giusta causa” di cui all'art. 2259 co. 3 c.c., la giurisprudenza ha osservato che la giusta causa viene integrata da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell'amministratore e incida

negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione.

E così, a titolo esemplificativo, risultano integrare giusta causa di revoca in via cautelare del socio amministratore: (i) l'avvenuta rinegoziazione a condizioni meno vantaggiose del contratto di locazione dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività alberghiera della società, senza previa informazione del socio accomandante; (ii) l'aver (l'accomandatario) consentito che un terzo si ingerisse nella gestione, divenendo socio di fatto della s.a.s.; (iii) la mancata comunicazione all'accomandante dei rendiconti e dei bilanci annuali; (iv) la creazione, da parte del socio amministratore, di situazioni tali da nuocere alla prosecuzione dell'impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, e l'impedimento frapposto a quest'ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l'esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato.

Inoltre, va evidenziato che, con specifico riferimento alla natura della responsabilità degli amministratori verso la società, parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 25977/2008), la qualifica come contrattuale.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, comporta che i soci abbiano soltanto l'onere di provare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra tali comportamenti ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. civ. n. 2975/2020, Cass. civ. n. 17441/2016 e Cass. civ. n. 3409/2013).

4. Nel caso di specie, gli atti di *mala gestio* posti in essere, a dire della socia accomandante, da parte del resistente, si sarebbero concretizzati:
- nel prelievo di ingenti somme dai conti sociali, senza autorizzazione alcuna, per il pagamento di debiti personali del socio;
 - nella mancata consegna della documentazione contabile societaria essenziale a consentire l'esercizio dei poteri di controllo del socio accomandante;
 - nella tentata vendita dell'azienda agricola;
 - nell'auto attribuzione di compensi mensili.

Ebbene, appaiono *prima facie* parzialmente sussistenti gli addebiti mossi nei confronti di Marco Lorenzi.

Invero, risulta riscontrata solo in parte la richiesta di documentazione contabile da parte della socia accomandante, ancorché quest'ultima abbia il diritto, alla stregua

dell'art. 2320 u.c. c.c. e dell'art. 8 dello statuto (doc. 2 ricorrente), di avere accesso alla documentazione societaria completa, anche di natura bancaria. Nello specifico, non sono stati forniti gli e/c del rapporto bancario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. riferiti all'anno 2023, e gli estratti del conto *Controparte_1*, nonostante essi siano stati richiesti a più riprese, da ultimo anche con comunicazione del 7 ottobre 2025 (cfr. doc. 6 ricorrente).

Ancora, a fronte delle richieste di spiegazioni di parte ricorrente in ordine ai versamenti effettuati da Lorenzi, tramite i conti della società, nei confronti dell'Avv. Boccara (studio Lefebvre), dell'Avv. Bensa, nonché degli studi legali RSDA, Legance, e nei confronti di Sirio Investigazioni, sufficientemente riscontrate dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 11 ricorrente), il resistente non ha fornito spiegazioni adeguate e complete che consentissero di collegare tali spese ad attività della società. In particolare, parte resistente nulla ha dedotto in merito ai versamenti effettuati nei confronti dello studio Legance, le cui fatture, ancorché intestate alla società agricola, non ripostano alcuna causale (doc. 17.3 resistente), nonché in ordine ai pagamenti per oltre 15.000,00 euro nei confronti della Sirio Investigazioni.

Ancora, parte ricorrente ha dedotto l'appropriazione da parte del socio accomandatario di rilevanti somme, per oltre euro 20.000,00 nel corso del 2021 e del 2022, per il pagamento di spese condominiali afferenti alla propria casa di abitazione a Milano (Condominio dei Via dei Cappuccini), trattandosi dell'immobile in cui, sino al 2023, risiedeva il resistente. Sul punto, il socio accomandatario ha specificato che il pagamento è avvenuto con il consenso della socia accomandante, usufruttuaria dell'immobile, circostanza tuttavia contestata dalla ricorrente.

Altrettanto censurabile è l'attribuzione di un compenso a sé da parte del socio accomandatario, anch'essa non contestata.

Infatti, seppur l'amministratore, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 2260 e 1709 c.c., che equipara gli amministratori a dei mandatari, ha diritto al compenso per una presunzione di onerosità dell'incarico (cfr. Cass. civ. n. 3236/1985, e Cass. civ. n. 5474/1984), in assenza di disposizione contrarie nell'atto costitutivo, è, tuttavia, pacifico, che egli non può prelevare in autonomia somme da imputare senza previa autorizzazione dell'assemblea, per il principio generale che richiede l'unanimità delle decisioni riguardanti la distribuzione degli utili, dettato in materia di società in nome collettivo, ma pacificamente applicabile anche alle società in accomandita semplice (2262 c.c.). Nel caso di specie, l'assenza di consenso è pacifica, atteso che il silenzio della socia accomandante, per stessa specificazione contenuta nella missiva del 24 ottobre 2022, doveva essere interpretata quale voto contrario.

Con riferimento alla cessione del cespite immobiliare, invece, si tratta di condotta non contestata dal resistente, che ha escluso, però, una violazione delle norme legali e statutarie, non potendosi desumere dalla documentazione prodotta (e in particolare dal riferito del fornitore del gas), a dire del resistente, né un'imminenza della vendita, né che la stessa avverrà senza il consenso della socia accomandante o con pregiudizio per il patrimonio sociale. Parimenti non contestato è il fatto che la vendita in

questione andrebbe a modificare l'oggetto sociale e a determinare l'impossibilità di raggiungimento dello scopo della società, con conseguente cessazione dell'attività.

5. Se la domanda di parte ricorrente non appare del tutto destituita di fondamento, quantomeno per parte delle condotte, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, tuttavia è assorbente osservare che non risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza del lamentato *periculum in mora*.
6. L'art. 700 c.p.c. consente, infatti, l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.

Il requisito della irreparabilità del danno ex art. 700 c.p.c. è stato correttamente interpretato dalla giurisprudenza come impossibilità (o estrema difficoltà) di ristorare il danno per equivalente (mediante cioè un risarcimento pecuniario), il che, di norma, esclude dal novero dei diritti tutelabili in via cautelare atipica, quelli di natura esclusivamente patrimoniale od economica, per loro natura risarcibili, essendo invece la tutela destinata di norma alle posizioni giuridiche soggettive attinenti alla sfera personale ed inviolabile (*ex multis* T. Nocera Inferiore 23.02.2005, T. Nola 9.10.2008). Sebbene negli orientamenti giurisprudenziali più recenti si registri un'apertura in termini di possibilità di accedere alla tutela cautelare atipica anche in caso di paventato danno economico, tale possibilità è limitata ai casi in cui il diritto di credito, ove non soddisfatto, avrebbe riflessi su situazioni soggettive e diritti personali che ne risulterebbero pregiudicate (T. Roma 21.06.2015), come, a mero titolo esemplificativo, nei casi di scarto eccessivo tra il danno subito nelle more del giudizio di merito e danno potenzialmente risarcibile (T. Novara 24.08.2014).

Nel caso di specie l'irreparabilità del *periculum* non può, dunque, consistere nel mero rischio di reiterazione di condotte violative della legge o dello statuto da parte dell'amministratore, ma deve concretarsi nel rischio di un pregiudizio che non possa essere ripristinato tramite una riparazione economica.

Tale ipotesi astrattamente ricorre con esclusivo riferimento alla cessione dell'azienda agricola, in quanto la vendita della stessa si configurerebbe come cessione dell'unico asset societario infungibile, comportando, di conseguenza, il rischio di cessazione dell'attività societaria.

7. Tuttavia, se tale rischio presenta i caratteri dell'irreparabilità, non possiede quelli dell'imminenza, e ciò in quanto dagli atti emerge una manifestazione di volontà del socio accomandatario di cedere l'azienda agricola, ma non vi sono elementi per ritenere che tale cessione sia imminente e che essa avverrà in dispregio della legge e delle norme statutarie.

Invero, non risulta che allo stato siano pendenti trattative per la cessione del complesso immobiliare, né si possono reputare elementi sufficienti a ritenere la vendita imminente la mera presenza di annunci pubblicitari o la dichiarazione fatta al

fornitore di gas in cui si fa riferimento a una futura vendita dell'azienda, senza però specificarne le tempistiche.

Peraltro, risulta versata in atti una comunicazione del 3 gennaio 2025 nella quale la sig.ra **Parte_1** dava atto di essere stata informata per iscritto dell'intenzione del resistente di cedere a terzi l'azienda agricola (doc. 24 ricorrente), affermando altresì che risultavano già “*interessate agenzie specializzate e intavolate trattative*”. Ne consegue che non vi è prova che gli annunci immobiliari versati in atti non siano i medesimi di gennaio 2025, considerato che la data di aggiornamento riportata nelle stampe prodotte ben potrebbe riferirsi a modifiche ad opera del sito dell'agenzia e non essere indicativa della data di originaria pubblicazione dell'annuncio, con la conseguenza che essi non provano in alcun modo la prossimità della cessione.

In ogni caso, non si desume dal quadro probatorio in atti un rischio di vendita imminente del complesso aziendale senza il consenso della socia accomandante, atto a giustificare una revoca dei poteri amministrativi in via di urgenza o una sospensione dei suoi poteri straordinari, non potendo tale rischio essere desunto unicamente dalla condotta pregressa del resistente.

8. Inoltre, va evidenziato che il *periculum* non può ritenersi sussistente quando, per l'inattività del ricorrente, sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente ed irreparabile, nel senso di un pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato.

Nella presente fattispecie, dalle stesse argomentazioni e deduzioni di parte ricorrente emerge come la situazione lamentata dalla socia accomandante si protragga da diversi anni. Le condotte ascritte al resistente, infatti, sono risalenti nel tempo.

In particolare, l'utilizzo indebito delle casse sociali risale quantomeno al 2023 (i pagamenti nei confronti dello **CP_2** risalgono al 2023, quelli a Sirio investigazioni al 2024).

Quanto all'attribuzione di un compenso a sé da parte di Marco Lorenzi, si tratta di condotta risalente al 24 ottobre 2022. Inoltre, si deve precisare che nella missiva del 24 ottobre 2022 (cfr. doc. 23 ricorrente), l'accomandatario già indicava che avrebbe provveduto all'attribuzione, in assenza di consenso unanime dei soci, sulla base della maggioranza dei voti favorevoli (costituiti dal suo voto, detenendo egli la partecipazione maggioritaria); sicché, è dimostrato documentalmente che la circostanza che il ricorrente avrebbe provveduto ad autoattribuirsi compensi era nota alla parte ricorrente sin da tale data.

Anche con riferimento alla vendita dell'azienda agricola, si rileva che il rischio di tale cessione appare conosciuto alla socia quantomeno da novembre 2024 (cfr. atto introduttivo di mediazione del novembre 2024, doc. 12 resistente), la quale, tuttavia, ha aspettato oltre un anno per introdurre il presente giudizio cautelare.

A nulla rileva, poi, la formulazione di una domanda, analoga a quella odierna, in via riconvenzionale, nel giudizio cautelare promosso dall'accomandatario avanti al

Tribunale di Siena r.g.n. 710/2025 (cfr. doc. 5 resistente), atteso che, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale, risalente al 9 maggio 2025, l'odierna ricorrente non ha promosso nell'immediato né un'azione ordinaria per la revoca del socio né un'azione ex art. 700 c.p.c., se non con il presente ricorso introdotto il 7 gennaio 2026, in ciò considerato che anche il giudizio di merito (avanti agli arbitri) è stato instaurato solo a novembre 2025.

Né, per i motivi sopra detti, può ritenersi quale elemento sopravvenuto idoneo a determinare un nuovo pregiudizio imminente e irreparabile la comunicazione al fornitore di gas dell'11 dicembre 2025, o la pubblicazione di annunci immobiliari.

L'assenza di elementi nuovi ed ulteriori impedisce dunque l'accesso alla tutela cautelare, in quanto il rischio paventato ben poteva essere rimosso, dato il momento in cui è sorto, tramite lo strumento del giudizio ordinario, sussistendo invece, allo stato, il mero rischio di reiterazione di comportamenti scorretti da parte del socio accomandatario; né, come detto, sono stati dedotti elementi ulteriori sufficienti a ritenere imminente il paventato pregiudizio, considerato, peraltro, che è già stato instaurato il giudizio arbitrale per la revoca del resistente dalla carica di amministratore, la cui decisione è attesa per il 6 luglio 2026.

9. In ordine alla regolamentazione delle spese, si fa presente che, sebbene il presente procedimento cautelare si inserisca nell'ambito del giudizio arbitrale volto ad ottenere la pronunzia di revoca dalla carica di amministratore di Marco Lorenzi, attesa la separazione delle competenze tra giudizio arbitrale e giudizio (cautelare) ordinario, si deve concludere che gli arbitri non siano competenti a decidere in ordine alle spese sostenute dalle parti in un diverso (ancorché collegato) giudizio. In particolare, *allorquando la cautela venga chiesta ad un giudice diverso da quello competente per il merito, sia che si tratti di un magistrato onorario, sia di arbitri privati o del giudice straniero, è sempre devoluta al giudice della cautela la statuizione sulle spese del giudizio cautelare; da un lato, infatti, non sarebbe possibile, nella specie, investire gli arbitri di una decisione sulle spese di un giudizio in ogni caso estraneo alla sua cognizione e, dall'altro, non sarebbe giustificabile il sacrificio della parte vittoriosa in sede cautelare (arg. da Trib. Napoli 3 ottobre 2006)*" (cfr. T. Roma, 26.01.2026).

Conseguentemente, si ritiene che il Tribunale risulti competente anche a decidere sulle spese processuali del presente procedimento.

Le spese di lite esse devono essere poste a carico della parte ricorrente, in ragione della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai valori minimi, tenuto conto della complessità della lite (bassa), del valore della controversia (indeterminabile), dell'attività concretamente espletata (nessuna attività istruttoria in senso stretto) nonché della ripetitività di molte questioni rispetto a giudizi precedentemente instaurati tra le parti.

P.Q.M.

- letto l'art. 700 c.p.c., rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.608,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

26/02/2026

Il Giudice

Giulia Vespucci